



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 26/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno 2025 addì 26 del mese di Giugno alle ore 20.30 in Casina, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista, on-line e in presenza, in seduta Straordinaria Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

			Presente
1	COSTI STEFANO	Sindaco	SI
2	GATTI STEFANO	Consigliere	NO
3	CINEROLI MAURIZIO	Consigliere	SI
4	GUIDETTI FRANCO	Consigliere	SI
5	CILLONI ILARIA	Consigliere	SI
6	MORANI SARA	Consigliere	NO
7	DAVOLI VALENTINA	Consigliere	SI
8	FALBO ANTONIO	Consigliere	SI
9	TORRI GIORGI ALESSANDRO	Consigliere	SI
10	FORNILI ANNA	Consigliere	SI
11	MISTRALI GIOVANNI	Consigliere	NO
12	INCERTI BARBARA	Consigliere	NO
13	TOSI SARA	Consigliere	SI

Totale Presenti 9

Totale Assenti 4

Assiste il Vice Segretario Comunale, DR. PAOLO BELLÌ. Il Sig. COSTI STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, e che la loro convocazione è seguita nelle prescritte forme di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

- CILLONI ILARIA
- DAVOLI VALENTINA
- TOSI SARA

Il Vice Segretario Comunale, DR. PAOLO BELLÌ

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Prende la parola il **Responsabile Finanziario Dr. Belli** il quale comunica che le nuove tariffe per la Tassa Rifiuti 2025, determinate in base al Piano Economico Finanziario approvato da Atersir, comporteranno un aumento medio di circa il 9%. A questo si aggiungerà la nuova quota perequativa di 6 euro per utenza. Nella stessa delibera di approvazione delle tariffe sono state confermate le agevolazioni già previste l'anno scorso: riduzione della quota variabile del 50% e 100% a favore di famiglie con ISEE basso e molto basso; riduzione crescente della quota variabile per famiglie numerose da 4 componenti in su. L'aumento sarà tutto calcolato sulla seconda rata a fine anno, in quanto, per legge, la prima, già inviata con scadenza a maggio, viene calcolata con le tariffe dello scorso anno.

La Consigliere del gruppo di minoranza **Tosi Sara** chiede il motivo di tale consistente aumento.

Il **Dr. Belli** specifica che le tariffe vengono calcolate sui costi previsti dal Piano Finanziario approvato da Atersir, che include costi crescenti del servizio di gestione incrementati particolarmente, negli ultimi anni, a causa dell'inflazione.

La Consigliera **Tosi** chiede se quest'anno sono aumentati i coefficienti applicati al calcolo delle tariffe.

Il **Dr. Belli** comunica che non ci sono state modifiche dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo di quote fisse e variabili per utenze domestiche e non domestiche.

La Consigliera del gruppo di minoranza **Fornili Anna** chiede se l'Amministrazione ha valutato di intervenire con risorse di bilancio per ridurre tale aumento.

Il **Sindaco Presidente** specifica che la cosa è teoricamente possibile, ma le ristrettezze di bilancio non l'hanno consentito.

Il **Dr. Belli** specifica, comunque, che le agevolazioni previste da regolamento e deliberate annualmente già incidono sul bilancio 2025 per euro 32.865,00.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Casina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza e del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il quale espone un costo complessivo di € 1.094.168 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di € 807.326,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- a) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano economico - finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) come da Deliberazione n. 32 del 15/04/2024 valida per il biennio 2024 - 2025;

TENUTO CONTO delle comunicazioni da ATERSIR in merito alla formazione del PEF 2025, pervenute in data 01/04/2025, prot. n. 2876, e in data 04/04/2025, prot. n. 2951, nella quale, in particolare, veniva evidenziata l'assegnazione di un contributo di euro 5.184,68 a titolo di "comune virtuoso" (fondo LR 16/2015);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28/12/2022;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

TENUTO CONTO che l'articolo 10-ter del DL n. 25 del 14/03/2025, convertito dalla Legge 9 maggio 2025 n. 69, prevede per il solo anno 2025, il differimento del suddetto termine del 30 aprile al 30 giugno;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del*

servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Casina, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 960.013,71 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

- Totale costi del piano economico-finanziario	€ 807.326,00
- Contributo MIUR istituzioni scolastiche	- € 2.500,00
- Entrate da recupero evasione tributaria	- € 0,00
- Entrate da procedure sanzionatorie	- € 3.244,00
- Altre partite stabilite dall'ETC	- € 5.185,00
- Totale gettito TARI	= € 783.141,00

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste nel vigente Regolamento per la disciplina della TARI e da quelle deliberate con il presente atto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, per un importo stanziato nel bilancio di previsione 2025 di euro 32.865,00;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale applicare con il presente atto riduzioni tariffarie TARI alle utenze domestiche in aggiunta a quelle previste nel Regolamento TARI vigente, in particolare a favore di famiglie meno abbienti e numerose;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 77,50% a carico delle utenze domestiche;
- 22,50% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stabiliti con la presente Delibera come da allegato "D";

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche (allegato "B") e utenze non domestiche (allegato "C"), allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 31 maggio – scadenza per la quale si è già provveduto ad emettere avvisi di pagamento;
- seconda rata: 5 dicembre

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

PROPOSTA l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 2 (Fornili - Tosi)
Votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. ==

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) come da Deliberazione n. 32 del 15/04/2024;
- 3) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui agli allegati "B" e "C" della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI RICONOSCERE**, per l'anno 2025, le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - a) Riduzione del 15% della quota variabile per le utenze residenti 4 componenti;
 - b) Riduzione del 30% della quota variabile per le utenze residenti 5 componenti;
 - c) Riduzione del 45% della quota variabile per le utenze residenti 6 e più componenti;
 - d) Riduzione del 100% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE minore o uguale a 8.625 euro;
 - e) Riduzione del 50% della quota variabile per le utenze residenti con ISEE maggiore di 8.625 euro e minore o uguale a 12.500 euro;

N.B.: le riduzioni dei punti d) ed e) vengono applicate previa richiesta entro il termine del 31/10/2025 su apposito modulo previsto dall'Ufficio Entrate, mentre le riduzioni dei punti a), b) e c) vengono applicate d'ufficio senza la necessità di alcuna azione da parte del contribuente.
- 5) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;
 - la componente perequativa UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza all'anno, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - la componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza all'anno, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
 - la nuova componente perequativa UR3,a pari a 6,00 euro/utenza all'anno, introdotta dalla Delibera ARERA 133/2025, destinata alle famiglie con ISEE basso (bonus sociale);
- 7) **DI DARE ATTO** che l'erogazione del bonus sociale rifiuti avverrà secondo tempistiche e modalità operative che verranno definite da ARERA;

- 8) **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dal vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla presente Delibera, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
- prima rata: 31 maggio: scadenza per la quale si è già provveduto ad emettere avvisi di pagamento;
 - seconda rata: 5 dicembre
- 10) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Dopo di che,

Con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 2 (Fornili -Tosi)
Votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. ==

DELIBERA

- 11) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 32**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economico Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2025

Il Responsabile di Settore
Paolo Belli

Parere Contabile

Ufficio Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Belli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
COSTI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO BELLÌ

	2024			2025		
	CASINA			CASINA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	86.556	-	86.556	82.829	-	82.829
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	224.091	-	224.091	215.366	-	215.366
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	306.922	-	306.922	326.898	-	326.898
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{ESP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{ESP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	30.557	-	30.557	30.703	-	30.703
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	18.334	-	18.334	18.422	-	18.422
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	69.395	-	69.395	73.926	-	73.926
Fattore di Sharing α	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+α)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+α)AR _{sc}	45.801	-	45.801	48.791	-	48.791
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{IV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	40.662	40.662	-	37.297	37.297
Recupero delta (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	60.714	60.714
ΣIV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	553.435	40.662	594.097	557.879	98.011	655.890
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	877	45.065	45.942	839	41.602	42.441
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	4.535	47.500	52.034	4.619	37.691	42.309
Costi generali di gestione CGG	72.233	6.928	79.161	57.273	7.073	64.346
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	9.929	-	9.929	9.501	1.088	10.589
Costi comuni CC	86.696	54.427	141.124	71.393	45.851	117.244
Ammortamenti Amm	40.893	-	40.893	36.669	-	36.669
Accantonamenti Acc	1.575	34.336	35.908	1.504	36.871	38.375
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	1.555	-	1.555	1.488	-	1.488
- di cui per crediti	-	34.336	34.336	-	36.871	36.871
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	18	-	18	17	-	17
Remunerazione del capitale investito netto R	32.842	-	32.842	30.223	-	30.223
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc}	985	-	985	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	76.292	34.336	110.628	68.396	36.871	105.267
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{ESP} _{116,IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{ESP} _{IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO ^{ESP} _{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoI _{IF}	-	2.040	2.040	-	2.034	2.034
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	22.252	22.252	-	28.541	28.541
Recupero delta (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	60.695	-	60.695	146.819	-	146.819
ΣI _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	222.520	156.080	378.601	285.413	152.865	438.278
ΣTar= ΣIV _a + ΣI _a prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	775.956	196.742	972.698	843.292	250.876	1.094.168
ΣTar= ΣIV _a + ΣI _a dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	775.956	196.742	972.698	843.292	250.876	1.094.168
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
q _{ca} - t _{on}			2.710,88			2.710,88
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			26,40			27,07
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,11			35,11
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+ y)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
IP ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,92%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR _I			0,76%			2,91%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,28%			5,51%
(1+p)			1,0428			1,0551
ΣI _a			972.698			1.094.168
ΣIV _{a-1}			349.325			386.564
ΣIF _{a-1}			384.402			378.601
ΣI _{a-1}			733.726			765.165
ΣI _a / ΣI _{a-1}			1,3257			1,4300
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			765.165			807.325
delta (ΣI _a -ΣI _{max})			207.533			286.842
IVa dopo distribuzione delta (ΣI _a -ΣI _{max})	406.616	-	20.052	386.564	372.965	10.035
IFa dopo distribuzione delta (ΣI _a -ΣI _{max})	222.520	156.080	378.601	285.413	138.913	424.326
Ia=IVa+IFa dopo distribuzione delta (ΣI _a -ΣI _{max})	629.137	136.028	765.165	658.378	148.948	807.326
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte variabile			33.010			33.010
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 - parte fissa			28.367			28.367
ΣIV _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			353.554			349.990
ΣIF _a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			350.234			395.959
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			703.788			745.949
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,97			0,97
Calcolo H di partenza						
AR ²⁰²⁵ _{sc} al			96,091			
CRD ²⁰²⁵ _{sc} al			112,236			
H di partenza			85,6%			
Classe di partenza H			A			
Obiettivi			85,6%			85,6%
Classe obiettivo			A			A

Comune di CASINA**ALLEGATO B****UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro
Famiglie di 1 componente	0,694666	70,49
Famiglie di 2 componenti	0,816232	119,83
Famiglie di 3 componenti	0,911749	144,50
Famiglie di 4 componenti	0,989899	183,26
Famiglie di 5 componenti	1,068048	229,08
Famiglie di 6 o più componenti	1,128832	264,32
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,694666	70,49

Comune di CASINA**ALLEGATO C****UTENZE NON DOMESTICHE**

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Q _{uv} *K _d	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,542146	0,569693	1,111839
2	Cinematografi e teatri	0,369875	0,389312	0,759187
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,562413	0,590456	1,152870
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,830953	0,873356	1,704309
5	Stabilimenti balneari	0,516812	0,539846	1,056658
6	Esposizioni, autosaloni	0,430677	0,456793	0,887469
7	Alberghi con ristorante	1,438968	1,511828	2,950795
8	Alberghi senza ristorante	1,028558	1,079691	2,108249
9	Case di cura e riposo	1,140027	1,195187	2,335214
10	Ospedali	1,195762	1,256179	2,451941
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,312298	1,377515	2,689813
12	Banche ed istituti di credito	0,587747	0,618357	1,206104
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,216029	1,278240	2,494269
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,474435	1,548163	3,022598
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,724551	0,761105	1,485655
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,454168	1,523507	2,977675
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,302164	1,367133	2,669298
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,937356	0,988852	1,926208
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,266697	1,330149	2,596846
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,658682	0,691677	1,350360
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,830953	0,870112	1,701065
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,701516	8,087304	15,788821
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,323350	6,639713	12,963064
24	Bar, caffè, pasticceria	5,193457	5,449717	10,643174
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,421924	2,544802	4,966726
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,102717	2,206100	4,308817
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,353289	9,818444	19,171733
28	Ipermercati di generi misti	2,178718	2,288505	4,467223
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,279592	5,546396	10,825988
30	Discoteche, night club	1,494702	1,572820	3,067522
	Totale			